

• **“Nuova modalità di versamento della quota annuale 2008”**

**IMPORTANTE**

*Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Bologna informa tutti gli iscritti all'Albo di Bologna che è stata definita, a norma di legge, la nuova modalità di versamento della quota annuale tramite ruoli esattoriali con bollettino R.AV.*

*Trattasi dell'unica modalità per il versamento della quota stessa.*

*Si invita a prendere buona nota di quanto comunicato stante gli obblighi che tale procedura prevede.*

**NORMATIVA**

• **“Bozza di accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica”**

“

Roma, 20 novembre 2007

Alle Federazioni dei Collegi e alle Associazioni delle Professioni sanitarie

Ieri la Conferenza Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 251/2000 ha approvato la normativa concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale appartenente alla nuova qualifica di dirigente sanitario della specifica area (infermieristica-ostetrica, tecnico-sanitaria, della riabilitazione,

della prevenzione) ed in possesso della corrispondente laurea specialistica.

Si chiude, così, la fase transitoria prevista dall'art. 7 della stessa legge che prevedeva l'attribuzione dell'incarico dirigenziale a tempo determinato. Norma transitoria che sarebbe dovuta durare solo tre anni e che è stata completamente disattesa dal precedente governo di centrodestra.

Con la nuova normativa si istituisce dunque in via definitiva la dirigenza delle professioni sanitarie eguale nello status normativo ed economico a quella degli altri profili del personale del Servizio sanitario nazionale e viene portato a conclusione un percorso di parificazione e di pari dignità con il restante personale laureato iniziato con la legge n. 42 del 1999.

La fine della transitorietà dell'incarico dirigenziale delle professioni sanitarie consentirà alle Aziende sanitarie di investire sulla realizzazione di servizi dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e delle altre professioni in grado di migliorare l'organizzazione del lavoro con l'obiettivo di una reale umanizzazione e personalizzazione delle cure, valorizzando e responsabilizzando appieno il personale, che è risorsa fondamentale e prioritaria nel funzionamento della sanità.

Il varo di questa specifica normativa concorsuale costituisce la positiva premessa per dar corso in tempi brevi ad un tavolo di confronto e di comune elaborazione presso il Ministero della salute, sulla cui attivazione già c'è l'intesa con le Regioni per rivisitare tutta la normativa concorsuale del personale del SSN adeguandola all'evoluzione formativa ed ordinamentale.

Cordiali saluti.

Il sottosegretario di Stato  
Gian Paolo Patta

”

All.) Accordo tra Ministero Salute, Regioni e Province autonome sulla istituzione della qualifica unica delle Professioni sanitarie.

**BOZZA DI ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA ISTITUZIONE DELLA QUALIFICA UNICA DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA**

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di

leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, il quale dispone che nel ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale può essere istituita la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

CONSIDERATO che l'articolo 41 del CCNL integrativo del CCNL area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l'8 giugno 2000 e sottoscritto il 10 febbraio 2004 stabilisce che la disciplina concorsuale sarà emanata con successivo regolamento ministeriale ed i requisiti saranno analoghi a quelli previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 165/2001 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo;

VISTO l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001 che individua i requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo;

CONSIDERATO che, nelle more dell'applicazione del suindicato articolo 41 del CCNL, è intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” e che, pertanto, il regolamento ministeriale debba ritenersi superato dallo strumento normativo dell'Accordo Stato-Regioni;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”, il quale individua i requisiti del personale dirigente appartenente alle suddette professioni;

RITENUTO, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dalle Regioni, di dare intanto attuazione al citato articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, per la disciplina concorsuale, nelle more della revisione della disciplina stessa del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo;

CONSIDERATO che, in sede tecnica, è stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della Salute;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del .....

**Sancisce tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati.**

#### Articolo 1

##### Requisiti specifici di ammissione

1. Ai fini dell'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie dell'area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge n. 251 del 2000, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
  - b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
  - c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

#### Articolo 2

##### Commissione esaminatrice:

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della Azienda USL o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:
  - a) presidente:  
il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal direttore generale;
  - b) componenti:  
due dirigenti dell'area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell'ambito del personale in servizio presso le Aziende UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla Regione;
  - c) segretario:  
un funzionario amministrativo dell'Azienda USL o dell'Azienda ospedaliera, almeno di categoria D.

#### Articolo 3

##### Prove d'esame:

1. Le prove d'esame sono le seguenti:
  - a) prova scritta:  
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

- b) prova pratica:  
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
- c) prova orale:  
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

#### Articolo 4

##### Punteggio:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
  - a) 20 punti per i titoli;
  - b) 80 punti per le prove d'esame
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
  - a) 30 punti per la prova scritta;
  - b) 30 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici di studio: 3;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
  - a. servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le Aziende UU.SS.LL. o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR n. 483/1997:
    - 1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
    - 2) nella posizione organizzativa, punti 0,75;
    - 3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
    - 4) nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
  - b. servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:
    - 1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
    - 2) nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
    - 3) nel settimo livelli o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
5. Titoli accademici di studio e professionali:
  - a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
  - b) master annuale punti 0,50 per ognuna.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del citato DPR n. 483/1997.

#### Articolo 5

1. Per le norme generali dello svolgimento dei concorsi nonché per le norme generali relative alla valutazione si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del DPR n. 483/1997.

#### Articolo 6

1. Il presente Accordo sarà recepito con successivo Decreto del Presidente del Consiglio.

Roma,

**NOTA: documento trasmesso ai Collegi dalla Presidente Nazionale IPASVI Dott.ssa Annalisa Silvestro**

## FORMAZIONE

### • Collegio IPASVI

#### Provincia di

#### Bologna - "Corsi di

#### Formazione Continua

#### ECM per infermieri

#### professionali,

#### assistenti sanitari,

#### vigilatrici d'infanzia"

#### Anno 2008

#### 1° trimestre

1. "Il Dipartimento di Salute mentale: Le funzioni dell'infermiere nel prendersi cura della persona"
2. "Il processo assistenziale infermieristico nel prendersi cura delle persone con malattie infettive"
3. "Relazione e comunicazione personale e professionale alla luce dell'ENNEAGRAMMA"
4. "L'assistenza infermieristica pensata e praticata"

*I corsi di formazione continua ECM del 2° trimestre 2008 saranno comunicati nella rivista "Professione Infermiere" n. 1/2008*